

COSA CAMBIA DA OGGI/ 2

Investitori colpiti
da bollo e Tobin tax

Adriano Melchiori e Giorgio Costa ▶ pagina 13

Investimenti più tassati

Bollo da 0,10% a 0,15% - Niente tetto al prelievo per le persone fisiche

Patrimoniale camuffata

Per le società previsto un limite di 4.500 euro l'anno

mentre salta il massimale di 1.200 euro per gli altri soggetti

GIRO DI VITE

Penalizzati i grandi patrimoni ma viene confermato il costo fiscale minimo di 34,20 euro che «copre» fino a 22.800 euro

Adriano Melchiori

Da ieri, 1° gennaio, l'imposta di bollo sui prodotti finanziari passa dallo 0,10% allo 0,15%, mentre è confermata la misura minima annuale di 34,20 euro sul cumulo degli investimenti detenuti presso il medesimo intermediario. Esce di scena, invece, il massimale di 1.200 euro, rimasto in vigore per il solo anno 2012 a favore di tutti gli investitori, e fa il suo esordio il nuovo tetto di 4.500 euro che la legge di stabilità (n. 228/2012) ha introdotto, a decorrere dal 2013, per i soli clienti diversi dalle persone fisiche. A conti fatti, considerando l'applicazione del prelievo dell'1,5 per mille (0,15%) sulle soglie in vigore dal nuovo anno, si riduce da 34.200 a 22.800 euro il valore dell'investimento assorbito dalla misura minima di 34,20 euro, mentre il nuovo massimale di 4.500 euro sterilizza il prelievo a enti e società sugli investimenti oltre i 3 milioni.

Il bollo sugli investimenti, cartolare nella forma ma patrimoniale nella sostanza, colpisce tutti i prodotti finanziari ed è dovuto in relazione alle comunicazioni periodiche trasmesse alla clientela, che si presumono in ogni caso inviate con riferimento al 31 dicembre o alla chiusura del rapporto. Disposizioni parti-

colari regolano la tassazione di polizze finanziarie, buoni fruttiferi postali, fondi comuni e prodotti materializzati (ad esempio i certificati di deposito). Nonostante la novità del prelievo, introdotto dal decreto salva Italia dall'inizio del 2012, i primi chiarimenti, dopo le disposizioni attuative del decreto Mef del 24 maggio, sono stati forniti dall'agenzia delle Entrate con la circolare 48/E del 21 dicembre. Il provvedimento tratta diffusamente di misure minime e soglie di esenzione, mentre su altri aspetti, come la determinazione della base imponibile, si limita a riproporre quanto disposto dalla normativa e dal decreto attuativo, ribadendo che deve essere assunto il valore dei prodotti rilevato dagli intermediari al termine del periodo (valore puntuale, quindi, e non quello medio del periodo), così come risultante dalle rendicontazioni inviate. Precisa, inoltre, che eventuali valori negativi di contratti derivati non assumono rilevanza, ma nulla dice, ad esempio, sui titoli di aziende in default, il cui valore dovrebbe, comunque, essere quello di presumibile realizzo, anche se pari o prossimo allo zero.

L'imposta è dovuta in base alle comunicazioni periodiche inviate alla clientela (la periodicità rileva solo se stabilita contrattualmente) e va rapportata ai giorni del periodo rendicontato, calcolati secondo l'anno civile. Non è concessa la facoltà, prevista per il bollo fisso su c/c e libretti, di sostituire il calcolo a giorni con

quello a periodi (mensile, trimestrale o semestrale). Il computo giornaliero interessa anche i rapporti che iniziano o cessano nel corso dell'anno. In ogni caso, l'imposta proporzionale, fermo restando il minimo di 1 euro, deve essere arrotondata ai dieci centesimi (euro 0,10) per difetto o per eccesso a seconda che sia d'importo inferiore o superiore a euro 0,05 (art. 3 Dpr 642/1972). L'imposta non è, invece, applicabile ai rapporti che non presentano movimentazioni e nei quali non siano presenti prodotti finanziari né all'inizio né al termine del periodo rendicontato.

L'importo minimo (euro 34,20) e quello massimo (euro 4.500) si applicano con ragguaglio al periodo rendicontato e in considerazione dell'ammontare complessivo dei prodotti finanziari del cliente detenuti presso il medesimo intermediario. Così, per esempio, essendo vincolante il calcolo a giorni, in caso di rendicontazioni semestrali l'imposta dovuta non potrà essere inferiore a 17,00 euro nel primo semestre dell'anno e a 17,20 nel secondo. In presenza di più rapporti, vanno considerati una sola volta i giorni dei periodi sovrapposti, verificando poi al 31 dicembre (o alla chiusura in corso d'anno dell'ultimo rapporto) se l'imposta applicata sia stata almeno pari al minimo. Qualora fosse inferiore a 34,20 euro (o al minor valore commisurato all'eventuale durata effettiva), l'intermediario applicherà la differenza al 31 dicembre o alla data di fine rapporto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Cosa cambia

IL RINCARO DEL BOLLO



L'imposta di bollo sui prodotti finanziari si applica nel 2013 con l'aliquota annua dello 0,15% (1,5 per mille), rispetto allo 0,10% in vigore nell'anno 2012. La misura minima del bollo annuale resta invariata a 34,20 euro, da calcolarsi sul totale degli investimenti detenuti in rapporti identicamente intestati presso il medesimo intermediario (gestore). Le persone fisiche non usufruiscono più di alcun massimale d'imposta che nel 2012 era pari a 1.200 euro. Il tetto massimo, infatti, è ora previsto solamente a favore dei clienti diversi dalle persone fisiche in misura pari a 4.500 euro

IL CALCOLO DEL PRELIEVO



Considerando l'applicazione del prelievo dello 0,15% sulle soglie minima e massima in vigore dall'anno 2013, il valore dell'investimento assorbito dalla misura minima di 34,20 euro si riduce da 34.200 a 22.800 euro, mentre il nuovo massimale di 4.500 euro blocca il prelievo sugli investimenti oltre i 3 milioni di euro detenuti dai clienti diversi dalle persone fisiche.

L'imposta di bollo, sia fissa che proporzionale, su c/c, libretti e prodotti finanziari è rapportata al periodo rendicontato in base ai giorni dell'anno civile (365 o 366)

L'IMPATTO DELLA TOBIN TAX



La nuova Tobin tax - l'imposta dello 0,20% e dello 0,22% per il solo 2013 - sui trasferimenti di proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti in Italia si applicherà alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013; l'aliquota dimezza per le operazioni condotte sui mercati regolamentati. Per quel che, invece, riguarda l'imposta fissa sui contratti a termine, sui contratti derivati e sulle operazioni relative a valori mobiliari equivalenti a tali contratti si applicherà a decorrere dal 1° luglio 2013 (allegato 3 della legge 228)